

numero			Bellinzona
4807	lm	4	28 settembre 2010

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Ufficio federale della migrazione  
Divisione Lavoro e integrazione  
3003 Berna

### Revisione dell'Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA); procedura di consultazione

Gentili signore ed egregi signori,

vi ringraziamo per averci interpellato nell'ambito della procedura di consultazione citata.

Rileviamo come la presente revisione mira a creare due contingenti separati per:

- dimoranti di breve durata e dimoranti annuali provenienti da Stati terzi;
- prestatori di servizi provenienti dall'UE/AELS.

Questa separazione ricalca la separazione delle competenze della Confederazione e dei Cantoni per quanto riguarda il rilascio dei permessi a cittadini di Stati terzi e a cittadini di Stati dell'UE/AELS e mira ad evitare che cittadini dell'UE/AELS e cittadini di Stati terzi sollecitino il medesimo contingente.

Sarà in tal modo garantita anche maggiore trasparenza per quanto riguarda le diverse categorie di permessi (cittadini di Stati terzi, prestatori di servizi, cittadini dell'UE/AELS). Occorre infatti evitare che il contingente riservato ai dimoranti temporanei provenienti da Stati terzi venga ulteriormente sollecitato e utilizzato da prestatori di servizi provenienti dall'UE/AELS.

Condividiamo questo approccio siccome la separazione proposta semplifica la pianificazione nell'interesse delle autorità e dell'economia, lasciando immutate le condizioni d'ammissione e la procedura per il rilascio dei permessi.

Riteniamo necessario evidenziare come il nostro Cantone si è sempre impegnato ad utilizzare in modo parsimonioso i contingenti relativi ai prestatori di servizi provenienti dall'UE/AELS, pretendendo l'esaurimento dei giorni di notifica (90) - qualora le condizioni sono adempite - prima di entrare nel merito di una domanda di rilascio del permesso. Riteniamo che questa prassi debba essere confermata anche a livello federale, in caso contrario vi è il concreto rischio che altri Cantoni, meno parsimoniosi di noi, rilascino permessi con maggior facilità e con la logica conseguenza che il contingente venga esaurito in poco tempo.

Prendiamo atto con soddisfazione della proposta relativa al nuovo cpv. 6 dell'art. 82 OASA il cui scopo è lottare contro la percezione indebita o abusiva delle prestazioni sociali da parte di cittadini dell'UE/AELS.


L'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC), disciplina anzitutto il diritto di soggiorno dei lavoratori e dei loro familiari, dal quale possono derivare anche diritti a prestazioni sociali. L'ALC non offre invece protezione alcuna a chi immigra e desidera stabilirsi in Svizzera al solo scopo di percepire prestazioni sociali nel nostro Paese, a meno che possa far valere un diritto di soggiorno garantito per legge o altri motivi in tal senso. Per basare le loro decisioni su una conoscenza fondata del diritto di soggiorno delle persone interessate, le autorità migratorie devono poter disporre tempestivamente dei dati atti a influire sull'ulteriore sussistere di tale diritto.

Pertanto condividiamo appieno il nuovo cpv. 6 dell'art. 82 OASA con il quale viene sancita, a determinate condizioni (cfr. lett. a-b-c), l'assistenza amministrativa e la comunicazione elettronica dei dati concernenti i cittadini UE/AELS tra l'Ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione e l'Ufficio federale della migrazione (UFM).

Vogliate gradire, gentili signore ed egregi signori, i sensi della nostra stima.

**PER IL CONSIGLIO DI STATO**

Il Presidente:

  
L. Pedrazzini

Il Cancelliere:

  
G. Gianella

Copia per conoscenza a:

- Divisione degli interni, Residenza
- Sezione della popolazione, Residenza
- Deputazione ticinese alle Camere federali, Residenza